

in collaborazione con



04

GIUGNO

CASALECCHIO
DI RENO (BO)

UCI Cinemas Meridiana, Via Aldo Moro



L'INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL'INFORTUNISTICA STRADALE

DOCENTI:

➤ **FRANCO MORIZIO**

Comandante Polizia Locale a r. - Docente in materia di polizia giudiziaria, tecniche investigative e videosorveglianza in occasione di convegni e attività formative

➤ **UGO SERGIO AUTERI**

Vice Comandante Polizia Locale
Nuovo Circondario Imolese

La normativa

- Disegno di legge "*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*" (A.C. 1435-A) e i 25 progetti di legge abbinati.
- Presentato alla Camera il 28 settembre 2023.
- Esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre 2023, la quale ha concluso l'esame nella seduta del 28 febbraio 2024.
- Approvato nell'aula dei Deputati in data 27 marzo, il testo è ora all'esame del Senato. (disegno di legge n. 1435)

Iter

- 28.09.2023 - Presentato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo SALVINI;
- 13.10.2023 - Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni);
- 27.03.2024 - Esaminato dalla Camera ed approvato;
- 09.04.2024 - Assegnato alla 8^a Commissione del Senato;
- 19.11.2024 - Esaminato in Aula del Senato;
- 20.11.2024 - Approvato definitivamente.

Il testo normativo è articolato in 5 titoli così suddivisi:

- **Titolo I** - Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo
- **Titolo II** - Micromobilità
- **Titolo III** - Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari
- **Titolo IV** - Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade
- **Titolo V** - Delega al governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali

Guida in stato di ebbrezza alcolica

Cosa cambia con la riforma?



Presupposti della riforma

- Nella Relazione illustrativa al disegno di legge si dà atto che *“le principali cause di incidente stradale rimangono distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità troppo elevata (pari al 39,7 per cento dei casi)”* e *“la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è considerato uno dei comportamenti più pericolosi”*.

L' alcolock

- Con la modifica dell'**art. 125 del codice della strada**, si introduce nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'alcolock.
- Secondo l'indicazione testuale del disegno di legge, si tratta di *“un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero”*.
- L'individuazione delle caratteristiche del dispositivo di blocco, delle modalità di installazione e delle officine autorizzate al suo montaggio è rimessa a un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione.
- In ogni caso, tali dispositivi devono essere muniti di un **sigillo** che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

Nuovi codici unionali 68 e 69

- Sono aggiunti all'art. 186 c.d.s. due nuovi commi: il 9-ter e il 9-quater, rispettivamente riferiti ai **nuovi codici unionali** da apporre sulla patente di guida **nel caso di accertamento di violazioni che costituiscono reato e alle aggravanti di pena.**
- Il nuovo comma 9-ter stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato siano apposti i codici unionali **68** "LIMITAZIONE DELL'USO – Niente alcool" e **69** "LIMITAZIONE DELL'USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436".

Nuovi codici unionali 68 e 69

- I codici **sono apposti dal prefetto**, il quale, preso atto delle condanne, dispone la **revisione della patente di guida**, ai sensi dell'articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L'indicazione di questi codici resta sulla patente per:
- 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
- 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell'art. 119 del codice della strada.

Aggravamento sanzioni art. 186 cds

Il nuovo comma 9-quater prevede **due aggravamenti di pena**, stabilendo che le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. da a) a c),

- siano tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei citati **codici** sulla patente e
- siano raddoppiate se il conducente **manomette o rimuove l'alcolock o i relativi sigilli.**

Rilascio patente subordinata ad alcolock

- L'art. 125 del codice della strada regola alcune **condizioni cui è subordinato il rilascio della patente** di guida attraverso due nuovi commi: il 3-ter e il 3-quater.
- Le modifiche prevedono che i guidatori sulla cui patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali **68** (“LIMITAZIONI DELL’USO – Niente alcool”) e **69** (“LIMITAZIONI DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”) **possano circolare sul territorio nazionale** con veicoli a motore delle categorie internazionali M o N5 **a condizione che su di essi risulti installato, a proprie spese e funzionante, il c.d. alcolock.**

- Viene inoltre stabilito che stabilisce che il titolare di patente di guida recante i codici unionali 68 e 69 che circoli su strada **violando le prescrizioni** imposte in tali casi, è soggetto alle sanzioni di cui ai **commi 3 e 5 dell'articolo 125**, cioè la **sanzione amministrativa pecuniaria** e la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** da uno a sei mesi.
- Tali sanzioni sono **raddoppiate** se il titolare di patente italiana recante i predetti codici circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore **sprovvisto** del dispositivo di blocco c.d. alcolock, ovvero con dispositivo **alterato, manomesso, non funzionante** o per il quale siano stati **rimossi i prescritti sigilli** apposti al momento dell'installazione.

Sanzioni

- Pertanto, nel caso di alcolemia superiore a zero, ma non superiore a 0,5 g/i, coloro che recano le suddette *“limitazioni dell’uso”*, sono soggetti alle **sanctions di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 125 del codice della strada**, che sono raddoppiate qualora il veicolo sia sprovvisto del dispositivo di blocco, ovvero se il dispositivo risulta alterato, manomesso, non funzionante o se sono stati rimossi i sigilli.

Cosa cambia con la riforma?



Guida sostanze stupefacenti

- Si modifica, innanzi tutto, la rubrica della norma, sostituendo il riferimento alla guida in stato di alterazione psico-fisica con il riferimento più generico alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e, al comma 1, si sopprime il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica.

Guida sostanze stupefacenti

- Tale modifica supera le attuali difficoltà applicative dovute alla necessaria dimostrazione del nesso causale tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.
- Tale modifica non è di poco conto e avrà certamente un notevole impatto sul fronte degli accertamenti da parte degli organi di polizia stradale.

Guida sostanze stupefacenti

- Infatti, secondo l'attuale previsione, per la configurabilità del reato non è sufficiente accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ma è necessario, altresì, che tale assunzione abbia determinato uno stato di alterazione psicofisica sul conducente durante la guida.

Guida sostanze stupefacenti

- Le previste modifiche consentiranno l'accertamento mediante la sola prova dell'assunzione.
- Tuttavia, atteso che le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza diversi giorni addietro, non sorprenderebbe se il fattore temporale, nella fattispecie indeterminato, costituisse una criticità del procedimento sanzionatorio.

Modifiche in tema di controlli

- Si introduce la possibilità che il controllo del conducente non sia limitato alla mucosa del cavo orale ma comprenda anche la saliva.
- La modifica è tesa a consentire di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare del conducente.

Modifiche in tema di controlli

- Tale prelievo, acquisito secondo modalità che dovranno essere fissate da apposite direttive adottate congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute in modo idoneo a garantire la custodia del campione prelevato, consentirà di accertare se il conducente abbia o meno assunto sostanze stupefacenti.
- Gli accertamenti dovranno essere effettuati da laboratori certificati e secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense.

Il THC della marijuana

- Il THC, nome tecnico usato per il «**delta-9-tetraidrocannabinolo**», è la sostanza psicoattiva presente nelle droghe cannabinoidi, tra cui la marijuana.
- La permanenza del THC nel **sangue** ha una durata che varia tra le 1-2 giorni, fino ad arrivare a 14 giorni nel caso di consumo abituale.
- Per quanto riguarda l'esame della **saliva**, il THC è rintracciabile da 1 fino a 7 giorni dal consumo.
- Tracce di THC rimangono nelle **urine** per circa 7-8 giorni nel caso di consumatori occasionali e fino a 20-30 giorni nel caso di consumatori abituali.
- L'esame del **capello** è in grado di rilevare la presenza di THC fino a oltre 90 giorni dal consumo.

Farmacocinetica THC (ADME)

Il modello ADME corrisponde all'acronimo di un framework utilizzato per comprendere come le sostanze, inclusi i farmaci e l'alcol, vengono processate dal nostro organismo:

- Assorbimento,
- Distribuzione,
- Metabolismo,
- Eliminazione.

Assorbimento

Assorbimento:


- molto rapido per **inalazione**, dopo pochi secondi è individuabile nel plasma e raggiunge il picco massimo in 5 minuti;
- gli effetti psicotropi si avvertono in secondi o minuti, l'effetto massimo si raggiunge mediamente in 30 minuti e dura fino a 2-3 ore, gli altri effetti (non psicotropi) possono durare anche fino a 12 ore.



Assorbimento

Assorbimento:

- L'assorbimento dopo **assunzione orale** è molto più lenta e variabile.
- L'effetto psicotropo si avverte dopo 30-90 minuti e arriva al picco dopo 2-7 ore. L'effetto può durare dalle 5 alle 8 ore.



Distribuzione

Distribuzione:

- dopo l'ingresso nel torrente ematico i primi tessuti ad essere raggiunti sono quelli altamente vascolarizzati;
- in un secondo tempo il THC si accumula nel tessuto adiposo, determinando una lenta fase di riduzione della concentrazione plasmatica.
- Il THC a livello plasmatico si trova soprattutto legato a proteine plasmatiche (in particolare lipoproteine).

Metabolismo

Metabolismo:

- l'organo principale del metabolismo è il fegato, polmoni ed intestino giocano un ruolo molto minore.

Eliminazione


Eliminazione:

- l'emivita di eliminazione si aggira sui 1-4 giorni, ma l'eliminazione totale può prendere 5 settimane, e alcuni metaboliti del THC sono stati riscontrati nelle urine di fumatori assidui di Cannabis dopo 80 giorni dall'ultima assunzione.

Modalità di assunzione

- **ORALE:** tisana (decotto), capsule decarbossilate ad uso orale, capsule apribili per tisana con polvere micronizzata, olio, resina, tinture alcoliche e glicoliche, estratti CO2, edibili (es. biscotti, cioccolatini, cannabutter, succhi, cannabis cruda).
- **INALATORIO:** vaporizzazione, vaporizzazione (sigaretta elettronica), fumo (sigaretta).
- **OCULARE:** collirio.
- **RETTALE:** supposte.
- **VAGINALE:** ovuli.
- **TOPICA:** crema, gel transdermico

Durata degli effetti



Gli effetti sono più rapidi ed intensi, ma meno prolungati, se la somministrazione avviene per **inalazione** come dimostra il seguente grafico.

- In rosso la cannabis **vaporizzata**,
- in rosso tratteggiato la cannabis **fumata**,
- in blu la cannabis assunta in **tisana**

Durata degli effetti

- I cannabinoidi estratti con l'uso di **vaporizzatori**, sono rapidamente assorbiti dai polmoni e distribuiti in tutto il corpo; i primi effetti si manifestano, normalmente, nel giro di pochi minuti e svaniscono lentamente nel giro di 3-4 ore.
- Quando la cannabis viene assunta **oralmente** ingerendola, occorrono generalmente 30 – 90 minuti prima che si avvertano gli effetti, raggiungendo il culmine dopo circa 2-3 ore e per svanire dopo circa 6 ore; per via sublinguale tale tempo potrebbe essere inferiore.

Fonti di prova

Ai fini dell'accertamento del reato sarà necessario provare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del conducente del veicolo attraverso modalità espressamente previste dalla norma:

- accertamenti tossicologici analitici compiuti da laboratori certificati su campioni di fluido del cavo orale prelevati dagli organi di polizia stradale, previsti dal comma 2-bis;
- prelievo di campioni di liquidi biologici presso strutture sanitarie, previsto dal comma 3.

Presupposti per l'accertamento

L'art. 187 cds prevede l'acquisizione di elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi all'accertamento tramite prelievo e analisi dei liquidi biologici, riconducendoli alle seguenti circostanze:

1. accertamento qualitativo preliminare con esito positivo effettuato con apparecchi portatili (art. 187 c. 2);
2. quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 c. 2bis);
3. in caso di incidente stradale (art. 187 c. 2bis e c. 3)

Ritiro cautelare patente di guida

- Sempre in coerenza con la soppressione della nozione di alterazione psico-fisica, viene modificato anche il comma 5-bis dell'art. 187, il quale prevede la possibilità da parte della polizia stradale di disporre il ritiro della patente, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo, per un periodo non superiore a dieci giorni, anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l'esito di quelli successivi non sia ancora disponibile.

Ritiro cautelare patente di guida

- Il veicolo è quindi fatto trasportare da terze persone al luogo indicato dal conducente o presso l'autorimessa più vicina e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo.

Ritiro cautelare patente di guida

- Con l'aggiunta di un nuovo comma 5-ter, un'analogia disposizione è prevista per il caso che non sia possibile nemmeno l'effettuazione degli accertamenti tossicologici quantitativi.
- In tal caso, il Prefetto, dispone che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida.

Conducenti privi di patente

Al fine di evitare che i conducenti privi di patente al momento della commissione del reato di cui all'art. 187 cds possano ottenere il rilascio della patente dopo l'accertamento di tali reati, è previsto che:

- il conducente minore di anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui all'articolo 187, commi 1 e 8, relativi, rispettivamente, alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti e al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, qualora non ne sia già titolare al momento del fatto, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età (comma 6-bis);

Conducenti privi di patente

- quando il conducente sorpreso a guidare dopo aver assunto stupefacenti non è titolare di patente, in luogo della sospensione cautelare della patente prevista dall'articolo 223 del codice della strada, è imposto, in attesa della definizione del giudizio sulla sua responsabilità penale, il divieto di conseguire una nuova patente per tutta la durata del periodo indicato dallo stesso articolo 223
- all'esito del giudizio, invece, quando ai sensi dell'articolo 187 dovrebbe essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire una nuova patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei reati

Omicidio stradale e lesioni stradali

- L'art. 1 – al comma 2 - apporta modifiche di coordinamento agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.
- Il comma 2 di entrambe le citate disposizioni prevede la circostanza aggravante in caso di morte di una persona o lesioni gravi o gravissime a causa dello stato di ebbrezza alcolica (di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada) o dall'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 187 del medesimo codice.

Omicidio stradale e lesioni stradali

- Attesa l'eliminazione del riferimento all'alterazione psico-fisica dalla disposizione di cui all'art. 187, agli artt. 589-bis e 590-bis è stato eliminato il riferimento al medesimo art. 187 cds, ma non il riferimento all'alterazione psico-fisica.
- Pertanto, per concretizzarsi tale ipotesi aggravata non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all'art. 187 ma si dovrà dimostrare l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte o le lesioni.

Abbandono di animali

- Vengono introdotte modifiche all'art. 727 c.p. in tema di abbandono di animali, prevedendo un inasprimento sanzionatorio al verificarsi di determinate circostanze.

Abbandono di animali

- E' previsto un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l'animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze e, viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l'uso di veicoli.

Abbandono di animali

- Vengono altresì modificati gli artt. 589-bis e 590-bis per i casi in cui i fatti ivi previsti siano ricollegati a un incidente stradale, che abbia cagionato la morte o lesioni personali, provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

Sospensione breve patente di guida

- Viene introdotto il nuovo articolo 218-ter, rubricato “*Sospensione della patente in relazione al punteggio*”, il quale introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida.
- Il nuovo art. 218-ter prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio **inferiore a venti punti**, non solo l'**ulteriore decurtazione** e il **pagamento della sanzione pecuniaria**, ma anche la **sospensione breve della patente** in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all'art. 126-bis.

Violazioni

- art. 6/4 lett. b): senso vietato e divieto di sorpasso fuori c.a.;
- art. 143/11; circolazione contromano;
- art. 145/10; precedenza;
- art. 146/3; passaggio con semaforo rosso;
- art. 147/5; passaggi a livello;
- art. 148/9bis e 15 in rif. cc. 2, 3 e 8;
 - Sorpasso di velocipede nelle strade urbane ciclabili;
 - Casi di sorpasso a destra

Violazioni

- art. 149/5; distanza di sicurezza con gravi danni ai veicoli;
- art. 154/7; inversione del senso di marcia in intersezioni, curve e dossi;
- art. 154/8 in rel. 1 e 3; altre manovre;
- art. 171/2; uso del casco;
- art. 172/10 e 11; cinture di sicurezza;
- art. 174: durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;

Violazioni

- art. 176: circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- art. 186bis/2: tasso alcolemico fino a 0,5 g/l
- art. 191/4: comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Sospensione breve patente di guida

La durata della sospensione è pari a:

- a) sette giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui;
- b) quindici giorni, nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui.

La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale.

Sospensione breve patente di guida

- La patente ritirata viene conservata presso l'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione, periodo che decorre dal giorno del ritiro della patente.

Limitazioni per i neopatentati

Viene esteso da uno a tre anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati relativamente agli autoveicoli aventi una potenza specifica con contestuale innalzamento dei limiti di potenza.

In particolare, l'articolo 7 modifica l'articolo 117, comma 2-bis, del c.d.s. in materia di limitazioni per i neopatentati, al fine di estendere da uno a tre anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata;
- veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata.

Modifiche in materia di monopattini

Vengono introdotte nuove disposizioni sui monopattini:

- il contrassegno per tutti i monopattini;
- obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini;
- divieto di uscire dai centri urbani;
- assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

Modifiche in materia di monopattini

- I proprietari dei monopattini hanno l'obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile e il proprietario deve comunicare il cambio di residenza o di sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del codice della strada, in quanto compatibili.

Modifiche in materia di monopattini

- L'obbligo del casco protettivo già previsto per i minorenni viene esteso a tutti conducenti.
- Viene limitata la guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 chilometri orari e vengono soppresse le previsioni che consentivano la circolazione sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.

Modifiche in materia di monopattini

- La nuova disposizione prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile. Tale obbligo generale di assicurare il mezzo concerne sia le imprese di noleggio, sia i proprietari singoli che lo acquistino per uso diretto e personale o per altre finalità.

Circolazione contromano

- Le modifiche prevedono che qualora dalla circolazione contromano di un veicolo, in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, derivi un incidente con morti o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del veicolo in questione.